

fatti di frode, che siano fatti che si commettono mediante falso, è una cosa che forse un professore non vedrà, ma che vede ogni persona di buon senso (*Si ride*). Quando si parla di alterazione di registri, quando si parla di estendere il consumo del gas e dell'energia elettrica a locali che si sono taciuti nella convenzione di abbuonamento, si fanno cose, che ogni coscienza onesta riprova, e non si commettono semplici contravvenzioni punibili con pene pecuniarie.

Mecacci. Ho chiesto di parlare...

Presidente. Non posso.

Mecacci. ... per fatto personale.

Presidente. Lo accenni.

Mecacci. Due parole soltanto. Mi dispiace che il collega Campi abbia preso in mala parte una parola che è veramente la più innocente.

Presidente. Faccia presto.

Mecacci. Scusi, signor presidente, l'onorevole Campi mi ha risposto, io adesso debbo rispondere a lui, altrimenti tanto vale sopprimere la discussione.

Presidente. Nessuno vuol sopprimere la discussione, ma oramai la Camera è informata.

Mecacci. Se vuole che qui non risponda...

Presidente. Sì, ma faccia presto.

Voci. Parli! parli!

Mecacci. Io dico che la mia parola non ebbe niente di meno che rispettoso per l'onorevole collega, perchè noi siamo abituati alle discussioni giuridiche, e non vi ha dubbio che il dire ad uno che è caduto in un errore è adoprare non una espressione scortese, ma anzi una espressione perfettamente corretta.

Fra la cortesia mia e la cortesia dell'onorevole collega giudichi quindi la Camera.

In quanto poi al rimanente, quando dice che in quei casi c'è la frode e il falso, io posso ammettere la frode, ma una frode *sui generis*; quella frode che non ripugna a molti, quando si tratta di pagare imposte, allo scopo di sottrarsi ai rigori, qualche volta anche esagerati, del fisco; una di quelle frodi, insomma, che si puniscono con disposizioni loro proprie, perchè distinte dalle frodi comuni; quali furberie o inganni per evitare maggiori aggravii, i quali non meritino la pena stabilita per reati ordinari.

Quindi concludo: qui io non m'atteggio a professore, sto proprio col senso comune, soltanto; perchè mai e poi mai, fatti di questa natura possono da alcuno definirsi falso.

Anche in questo, del resto, tra la scienza dell'onorevole Campi e le mie parole, veda la Camera. (*Bene!*)

Presidente. Verremo ai voti. Viene prima di tutto l'emendamento Campi, accettato dalla Commissione e dal Governo, che è il seguente:

« Oltre le maggiori pene stabilite dal Codice penale è punito con la multa di lire mille, ecc. »

Chi lo approva sorga.

(*Dopo prova e controprova l'emendamento Campi è approvato*).

Nell'ultimo capoverso dell'articolo l'onorevole Mecacci ha proposto, e la Commissione d'accordo col Governo, ha accettato, che dopo le parole, *del relativo regolamento*, si aggiungano le altre: *e del Codice penale*.

Metto a partito questo emendamento.

Chi l'approva sorga.

(*È approvato*).

L'articolo 8 è dunque così modificato:

« Art. 7. Ai contravventori alle disposizioni regolamentari intese ad assicurare la preservazione dei contatori, misuratori od altri congegni verificati od applicati dalla Amministrazione, dei contrassegni, suggelli o bolli, sono applicate le penalità stabilite dal capo II, titolo VI, libro II, del Codice penale.

« Oltre le maggiori pene stabilite dal Codice penale è punito con multa fissa di lire 1,000 il fabbricante:

a) che attivi la fabbrica senza essere provvisto della licenza dell'Intendenza di finanza;

b) che ometta, ritardi o compili infedelmente la dichiarazione della produzione e del consumo mensile;

c) che non tenga o tenga infedelmente i registri che saranno prescritti dal regolamento;

d) che, ottenuto l'abbonamento, fornisca il gas o la corrente elettrica a locali diversi da quelli contemplati nella rispettiva convenzione, o non denunci gli aumenti verificatisi nella distribuzione della energia elettrica in quantità eccedente complessivamente il ventesimo di quella che ha servito di base alla determinazione del canone convenuto.

« È punito con multa fissa di lire 500 il fabbricante che rifiuti, od in qualsivoglia